

N. 13377/13 RG

**TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE**

IL GOT

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8/2/2016;

vista la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta dopo il rigetto della medesima già disposto con ordinanza del 29 maggio 2014;

ritenuto, in merito alla questione concernente la revocabilità dell'ordinanza che si sia pronunciata in merito alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che l'argomento fondamentale posto a base dell'opinione negativa – qui condivisa – è dato dalla natura sostanzialmente omologa delle ordinanze con cui si concede o si nega la provvisoria esecuzione così come di quella con cui la si sospende, sicchè deve ritenersi che l'ordinanza con cui il giudice, ai sensi del comma 1 dell'art. 648 c.p.c., rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non può essere revocata in corso di causa, non essendo impugnabile ex art. 177 c.p.c. (Trib. Torino Ord., 07/11/2006);

ritenuta la causa matura per la decisione

P.Q.M.

disattesa ogni altra richiesta, rigetta la nuova richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinvia il processo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 aprile 2016.

Si comunichi alle parti.

Palermo, 18 febbraio 2016

IL GOT

Giuseppa Caraccia

